

		SENT. N. 40/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Tammaro MAIELLO	Presidente	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
	Andrea GIORDANO	Referendario	
	ha pronunciato la seguente		
		SENTENZA	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46167 del registro di segreteria,		
	promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:		
	- VENTRE Silvana , nata a Salerno il 1° giugno 1963, residente a Bologna, in		
	via F. Zanardi n. 3;		
	- VOLPINARI CAVICCHI Tamara , nata a Bologna il 27 febbraio 1965,		
	residente a Bentivoglio (Bo), in via Arrigo Boldrini n. 3/2;		
	Visto l'atto di citazione;		
	Visti gli altri atti e documenti di causa;		
	Uditi , nell'udienza pubblica del 6 marzo 2024, tenuta con l'assistenza della		
	segretaria dott.ssa Roberta Onorati, il relatore consigliere Riccardo Patumi e		
	il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniela		
	Cimmino. Non costituite le convenute.		
		FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 12 ottobre 2023, la Procura		
			1

regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio le signore Silvana Ventre e Tamara Volpinari Cavicchi per un'affermata ipotesi di danno all'erario conseguente a numerosi episodi di assenza arbitraria dal lavoro.

1.1. Le odierne convenute, entrambe dipendenti dalla Prefettura – UTG di Bologna:

- Silvana Ventre con la qualifica di funzionario economico finanziario;
 - Tamara Volpinari Cavicchi con la qualifica di assistente amministrativo;
- sono state condannate per assenze ingiustificate dal lavoro che risalgono al periodo compreso tra i mesi di febbraio e giugno 2013, per truffa aggravata ai danni dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), con sentenza del Giudice penale passata in giudicato.

La motivazione, per entrambe, è stata che *“con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in più occasioni mediante artifici e raggiri consistiti nel far risultare la propria regolare presenza in ufficio con l'utilizzo dell'apposito badge, ovvero mediante autocertificazione riguardante l'orario di ingresso/uscita in luogo della regolare timbratura, laddove in realtà senza alcuna giustificazione se ne allontanava per dedicarsi ad attività di suo esclusivo interesse in ambienti diversi da quelli dell'ufficio d'appartenenza, si procurava l'ingiusto profitto del conseguimento della paga di giornate lavorative in realtà non espletate ovvero non espletate per tutto il tempo dichiarato”*.

Tali reati sono stati accertati mediante esame dei tabulati dei cellulari in uso alle stesse, i quali hanno consentito di appurare che in molteplici occasioni (riconducibili a 26 giorni per la signora Silvana Ventre e a 40 giorni per la

SENT. N. 40/2024/R

signora Tamara Volpinari Cavicchi) si erano agganciati a celle incompatibili con la loro presenza in Prefettura, nonostante le convenute risultassero essere in sede.

La Corte di cassazione, Sez. II pen., con sentenza n. 35447/2020, ha da ultimo confermato la condanna delle convenute per truffa aggravata.

Tuttavia, con la stessa sentenza è stata annullata la sentenza della Corte d'Appello oggetto di gravame in cassazione, limitatamente alle statuizioni civili, aventi ad oggetto le condanne per danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

La Corte Suprema ha infatti aderito all'orientamento giurisprudenziale per il quale il danno all'immagine potrebbe essere contestato solo in presenza di un'ipotesi di reato tra quelle espressamente contemplate dal combinato disposto di cui all'art. 17 comma 30-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e all'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97; quindi, considerando tuttora vigente la limitazione all'azione risarcitoria per il danno in argomento ai soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

All' esito del giudizio penale, la Prefettura ha quantificato le somme dovute dalla due convenute a titolo di retribuzione non dovuta rispettivamente per le sigg.re:

- **Silvana Ventre in 2.557,13 euro** (con riferimento ai 26 giorni per i quali era stata confermata la condanna nei suoi confronti)

- **Tamara Volpinari Cavicchi in 2.616,46 euro** (per i 40 giorni riconducibili alle condotte della signora), costituendole in mora, senza tuttavia ottenere la restituzione di tali somme.

A seguito di invito a dedurre inviato dalla Procura alle menzionate convenute si sono svolte le loro audizioni personali che, tuttavia, non sono state considerate sufficienti dal Requirente a superare gli addebiti contestati.

1.2. La Procura regionale ritiene che nelle condotte attuate dalle convenute, le quali in più occasioni si sono ingiustificatamente allontanate dal luogo di lavoro durante le ore di servizio e che sono state oggetto di sentenza irrevocabile di condanna per truffa ai danni dello Stato, sarebbero ravvisabili tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale.

1.3. Le assenze ingiustificate sarebbero antigiuridiche, in quanto integrerebbero una grave violazione degli obblighi di servizio.

1.4. Da tali condotte sarebbe derivato per l'Amministrazione di appartenenza innanzitutto un **danno patrimoniale**, pari all'ingiusto profitto per la retribuzione percepita in relazione alle giornate nelle quali è stata accertata l'assenza ingiustificata durante l'orario di servizio, che non è stato assolto secondo tempi e modalità previste dal rapporto contrattuale, con corrispondente lesione del nesso sinallagmatico.

Ciò, ad avviso della Procura, con grave pregiudizio dei canoni di produttività ed efficienza della spesa pubblica.

Il danno da illecita retribuzione dovrebbe essere quantificato, secondo la Procura regionale, non sulla base dei minuti di assenza, come chiesto dalla difese delle convenute in sede di audizione personale, ma rapportandolo alle intere giornate rispetto alle quali sono stati accertati gli illeciti, in quanto in ogni caso le parziali prestazioni, frammentate e inframezzate dal perseguimento di interessi personali, dovrebbero essere considerate prive di ogni utilità e tali da inficiare, in termini di efficacia ed efficienza, la loro stessa presenza.

Ne consegue che il danno patrimoniale cagionato dalla sig.ra Silvana Ventre sarebbe pari a 2.557,13 euro (con riferimento ai 26 giorni per i quali è stata confermata la condanna) e a 2.616,46 euro, a carico della sig.ra Tamara Volpinari Cavicchi (per i 40 giorni accertati dal Giudice penale).

1.5. Le convenute sono altresì chiamate a risarcire il danno all'immagine che avrebbero cagionato.

La Procura regionale afferma, in proposito, che non rileverebbe la circostanza che gli illeciti in questione sono stati attuati in un arco temporale limitato.

In particolare, Parte Attrice, pur evidenziando che non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno all'immagine sarebbe configurabile solo come conseguenza dei delitti di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, ritiene invece che tale danno possa essere contestato sulla base dell'ipotesi di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sull'assenteismo fraudolento, in ragione dei provati episodi di allontanamento dal luogo di lavoro in assenza di timbratura dei quali le convenute si sono rese protagoniste.

La Procura contabile regionale quantifica il danno all'immagine tenendo conto della gravità degli illeciti, del disvalore dei fatti, della diffusione delle notizie sul web e del ruolo non apicale ricoperto dalle convenute in seno all'istituzione, chiamandole pertanto a risarcire a tale titolo 6.000 euro complessivi, da ripartire tra esse in parti uguali.

1.6. Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura contabile ha chiesto che le odierne convenute siano condannate a pagare, in favore del Ministero dell'interno, i seguenti importi:

- **Silvana Ventre, 2.557,13 euro** a titolo di danno patrimoniale ed **euro**

3.000,000 per il pregiudizio arrecato all'immagine del Ministero dell'interno;

- **Tamara Volpinari Cavicchi 2.616,46** euro a titolo di danno patrimoniale **ed**

3.000,00 euro a titolo di pregiudizio all'immagine, ovvero la diversa somma

ritenuta di giustizia da questa Sezione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli

interessi legali sulla somma rivalutata fino alla data dell'effettivo soddisfo, con

condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

2. Le convenute non si sono costituite in giudizio.

3. All'udienza del 6 marzo 2024, la Procura regionale ha confermato le conclusioni di cui agli atti scritti.

DIRITTO

4. Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione alle convenute e, quindi, l'integrità del contraddittorio, ne dichiara la **contumacia**.

In particolare, entrambe le notifiche risultano perfezionate in data 17 ottobre 2023 a mezzo messaggi trasmessi alle caselle di posta elettronica certificata degli avvocati presso i quali, in sede di audizioni personali, le convenute avevano eletto domicilio.

5. Nel merito, la domanda risarcitoria è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

5.1. L'antigiuridicità che ha caratterizzato le condotte delle convenute è evidente, in quanto deriva dall'accertamento, con sentenza di condanna del Giudice penale passata in giudicato, della loro responsabilità, per plurimi episodi di assenteismo accertati mediante esame del tabulati dei cellulari in loro uso, ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p, che punisce chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto

con altrui danno, commettendo il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. In particolare, Silvana Ventre è stata condannata a un anno di reclusione e 800,00 euro di multa e Tamara Volpinari Cacicchi a un anno e tre mesi di reclusione e 1.100,0 euro di multa.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che *“vi è completa autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo contabile, con il limite però di cui all'art. 651 c.p.p., applicabile a qualsiasi processo...”*, con la conseguenza che *“la sentenza irrevocabile di condanna penale ... fa stato quanto all'accertamento sia dei fatti materiali sia della condotta illecita dell'autore”* (C. conti, Sez. III Giur. App. sent. n. 522/2013).

Non vi è dubbio, in proposito, che con le condotte in questione le convenute abbiano gravemente violato i propri obblighi di servizio, rendendo la retribuzione loro erogata ingiustificata nei limiti delle assenze illecite.

5.2. Ciò premesso, è necessario verificare la sussistenza o meno del **danno erariale**.

Innanzitutto, occorre evidenziare che, come questa Sezione ha già ricordato (cfr. sent. n. 56/2022), il legislatore ha tipizzato il danno da assenteismo, disciplinandolo con l'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, il quale tra l'altro stabilisce che: *“Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o*

falsamente attestante uno stato di malattia [...] è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione" (questo, il testo rilevante *ratione temporis*, giacché, come sarà ricordato nel prosieguo di questa pronuncia, il legislatore ha successivamente novellato la disposizione per quanto concerne la quantificazione del danno all'immagine).

5.2.1. La prima posta di danno contestata dalla Procura regionale ha ad oggetto il **danno patrimoniale**, come conseguenza degli episodi in cui le convenute si sono allontanate dal luogo di lavoro, pur risultando formalmente presenti.

La sussistenza nell'odierno giudizio di tale danno emerge senza dubbio dalle pronunce del Giudice penale, rispetto alle quali si è formato il giudicato che, come evidenziato in questa pronuncia nella parte in fatto, ha accertato che in diversi casi le odierne convenute, pur risultando al lavoro, si erano in realtà ingiustificatamente allontanate dalla sede lavorativa.

In tal modo, hanno indebitamente percepito emolumenti in violazione del sinallagma contrattuale; di tali condotte illecite, alle quali corrisponde un danno per l'amministrazione di appartenenza, devono rispondere ai sensi del sopra menzionato art. 55-*quinquies*.

5.2.2. La seconda posta di danno azionata dalla Procura regionale ha ad oggetto il **danno all'immagine**.

La necessaria premessa è che la domanda attorea non è stata presentata in violazione del principio del *ne bis in idem*, violazione che sarebbe rilevabile d'ufficio, in riferimento alla sentenza n. 35447/2020 con la quale la Corte di

cassazione, Sez. II pen., si è pronunciata sugli stessi fatti, escludendo che ricorresse il danno all'immagine.

La consolidata giurisprudenza contabile, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, infatti, ritiene che il giudizio di responsabilità amministrativa sia autonomo rispetto a quello penale, in quanto basato su presupposti diversi (rapporto di servizio, condotta, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, nesso di causalità e danno erariale) e avendo finalità diverse (prettamente risarcitorie, anziché sanzionatorie).

Conseguentemente, la costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non preclude l'autonoma valutazione del giudice contabile nell'accertamento e nella determinazione del danno arrecato alla finanza pubblica nella sua totalità, quale che sia la domanda dell'amministrazione.

La giurisdizione penale e civile da un lato e quella contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti, pertanto, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione, in quanto a quest'ultima compete, mediante l'azione esercitata dal procuratore regionale, la definitiva quantificazione del danno ritenuto sussistente: solo nel caso in cui tale danno erariale, così come accertato e quantificato dalla Corte dei conti, sia stato già integralmente ed effettivamente ristorato, sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda per carenza d'interesse (cfr. Cass., sent. n. 35205/2017; C. conti, Sez. II App., sentt. n.

131/2023 e 528/2022; C. conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 433/2021).

La Corte di cassazione, con la menzionata sentenza n. 35447/2020, ha ritenuto non risarcibile il danno all'immagine affermando la vigenza della limitazione all'azione risarcitoria per tale tipologia di danno ai soli reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 e dell'art. 7 della legge n. 97/2001.

Pertanto, ha sostenuto, conseguentemente, che il danno all'immagine non potrebbe considerarsi risarcibile in caso di commissione di altri reati contro la Pubblica Amministrazione.

La Corte Suprema, tuttavia, in tale sentenza non ha in alcun modo indicato le ragioni per cui il danno all'immagine non potrebbe essere contestato nell'ipotesi di assenteismo fraudolento prevista dalla speciale disposizione di cui all'art. 55-*quinqies*, del d.lgs. n.165/2001.

Questo Collegio ritiene, invece, di aderire alla consolidata giurisprudenza contabile che considera il danno all'immagine azionabile in caso di ipotesi di assenteismo fraudolento.

In proposito, si ricorda la Sez. II Giur. App. che, con sentenza n. 18/2020, ha condivisibilmente affermato: *“in armonia con la consolidata giurisprudenza contabile (III Sez. centr. app. n. 542/2016, n. 69/2017, n. 161/2018; Sez. app. Sicilia n. 85/2016; I Sez. centr. app. n. 265/2019), alla quale questa Sezione ha già prestato motivata e condivisa adesione (ex pluribus, Sez. II centr. app. n. 662/2017 e n. 62/2019), (...) la fattispecie contemplata dall'art.55-quinquies, d.lgs. n.165/2001, presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. “danno*

all'immagine", dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i. Si tratta, infatti, di una norma "speciale", siccome volta a sanzionare la specifica fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone a carico della P.A.".

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, dev'essere affermata la responsabilità delle convenute per il danno all'immagine cagionato all'ente di appartenenza, dimostrato dagli articoli di giornali versati in atti dalla Procura contabile.

5.3. Le condotte in argomento, già descritte nella parte in fatto di questa sentenza, sono state caratterizzate dall'elemento psicologico del **dolo**, in quanto le odierne convenute non potevano non essere pienamente consapevoli di trasgredire con artifici e raggiri i loro obblighi di servizio nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

A ciò si aggiunga che per gli stessi fatti sono state condannate in sede penale per un reato doloso: la truffa aggravata di cui all'art. 640, co. II, n. 1, c.p.

6. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'an, dev'essere accertata la corretta **quantificazione del danno**.

6.1. In merito al **danno patrimoniale** da interruzione del nesso sinallagmatico, occorre ricordare come, l'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 preveda che:

il c.d. "furbetto del cartellino" sia "obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione".

Parte attrice, sulla base dei prospetti delle assenze elaborati dalla Prefettura

SENT. N. 40/2024/R

di Bologna, ritiene di determinare detto danno considerando, per ogni episodio accertato di allontanamento ingiustificato, come indebitamente percepita la retribuzione riferita all'intera giornata lavorativa.

Questa Corte giudica non convincente tale ricostruzione, in quanto implicherebbe l'affermare che ogni qualvolta le odierne convenute si sono illecitamente allontanate non avrebbero reso alcuna utilità all'Amministrazione di appartenenza per le intere giornate in questione.

Invece, accogliendo la quantificazione prospettata dalla Procura, la condanna avrebbe, di fatto, un effetto sanzionatorio e non semplicemente risarcitorio.

Peraltro, il menzionato art. 55-*quinquies*, comma 2, lì ove stabilisce che il danno patrimoniale debba essere quantificato in un ammontare pari al compenso corrisposto *“a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione”* (testo in vigore dal 15.11.2009 ad oggi), pare più correttamente riferibile ai periodi di assenza effettivamente accertati, piuttosto che ai giorni nell'ambito dei quali si sono concretizzati.

Tale soluzione si pone in linea con diversi precedenti di questa Corte (cfr. Sez. Giur. sent. n. 56/2022 e n. 97/2023; Sez. Giur. Campania, sent. n. 392/2021).

Tuttavia, va rimarcato che la Procura non ha indicato i periodi effettivi di assenza, né avrebbe potuto in alcun modo farlo, in quanto le indagini si sono basate sull'accertamento di come i cellulari delle convenute in diversi casi abbiano agganciato celle incompatibili con la loro presenza in Prefettura in momenti in cui risultavano presenti, senza che da tale evidenza possa evincersi quanto sono effettivamente durate le assenze illegittime.

Così, ad esempio, come si legge nella sentenza n. 5276/2018 della Corte d'appello di Bologna, è stato provato che la sig.ra Silvana Ventre il 1° febbraio

2013 alle ore 13.48 non era presso la sede di lavoro, nonostante l'orario di uscita risultasse alle 15.39, ma da ciò non è possibile evincere il momento in cui si è ingiustificatamente allontanata dalla sede di lavoro e, quindi, l'effettivo periodo di assenza.

Per quanto sopra esposto, il danno patrimoniale non può che essere determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 e 2056 c.c.

Si ritiene, in proposito, di poterlo quantificare in un terzo delle retribuzioni corrisposte alle convenute, riconducibili alle giornate nel corso delle quali sono state accertati gli allontanamenti illeciti.

6.2. In merito al **danno all'immagine**, invece, occorre ricordare che la Sez. I Centr. App., con la recentissima sentenza n. 76/2024, ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo la quale, in ragione della natura speciale e derogatoria dell'art. 55-*quinquies* del d. lgs. n. 165/2001, il *quantum* del detrimento all'immagine dev'essere ricostruito facendo ricorso alla disciplina generale dettata per il danno erariale (invece che al criterio del "*duplum*" disposto dell'art 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994), potendosi dunque fare ricorso agli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa.

Nella fattispecie in esame, da una parte è necessario considerare la oggettiva gravità delle condotte tenute dalle convenute e che da esse è conseguito un "*clamor fori*" documentato agli atti, seppur limitato a notizie diffuse via web; dall'altro che, come anche evidenziato da Parte attrice, le stesse non rivestivano un ruolo apicale. Peraltro, occorre altresì tener conto che, come questa Sezione ha già affermato, il fenomeno dei c.d. "furbetti del cartellino", "*alimenta nei cittadini un diffuso giudizio negativo nei confronti di tutti i pubblici*

dipendenti” (sent. n. 56/2022).

Sulla base di quanto sopra evidenziato, questo Collegio, pur nella consapevolezza di come non si applichi all’odierno giudizio la presunzione *iuris tantum* del *duplum*, ritiene che nulla impedisca che la propria valutazione equitativa, pur in assenza di una presunzione di legge, possa condurre al medesimo risultato; pertanto, considera comunque equo determinare il danno all’immagine sulla base del *duplum*, utilizzando come parametro il danno patrimoniale cagionato dalle convenute.

Solo per completezza si ricorda che il disposto di cui all’art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001, al quale rinvia l’art. 55-*quinqües*, comma 2, che prevedeva come il danno all’immagine non potesse essere determinato in una misura inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle leggi con sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020, n. 61.

In ogni caso, non sarebbe stato comunque applicabile all’odierno giudizio, in quanto detto disposto era stato in vigore a decorrere dal 13.7.2016 e i comportamenti in questione risalgono al periodo compreso tra febbraio e giugno 2013.

7. Per quanto sopra esposto, le odierne convenute devono risarcire il **danno cagionato** al Ministero dell’interno pari a complessivi:

- 2.557,11 euro a carico di Silvana Ventre, di cui 852,37 euro a titolo di danno patrimoniale e 1.704,74 euro per danno all’immagine;

- 2.616,45 euro a carico di Tamara Volpinari Cavicchi, di cui 872,15 euro a titolo di danno patrimoniale e 1.744,30 euro per il danno all’immagine, somme già comprensive di rivalutazione, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione

		SENT. N. 40/2024/R	
		della presente sentenza fino al soddisfo.	
	8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel		
	dispositivo.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,		
	definitivamente pronunciando		
	ACCOGLIE		
	la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto,		
	CONDANNA		
	le convenute VENTRE Silvana e VOLPINARI CAVICCHI Tamara al		
	pagamento, in favore del Ministero dell'Interno i seguenti importi:		
	- 2.557,11 (duemilacinquecentocinquantasette/11) euro a carico di		
	Silvana Ventre, di cui 852,37 euro a titolo di danno patrimoniale e 1.704,74		
	euro per danno all'immagine;		
	- 2.616,45 (duemilaseicentosedici/45) euro a carico di Tamara Volpinari		
	Cavicchi, di cui 872,15 euro a titolo di danno patrimoniale e 1.744,30 euro		
	per il danno all'immagine;		
	somme già comprensive di rivalutazione, oltre agli interessi legali dalla		
	pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.		
	Condanna, altresì, le convenute, al pagamento delle spese di giudizio, da		
	ripartirsi in parti uguali, che si liquidano in euro 64,00 (euro		
	sessantaquattro/00).		
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.		
	Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2024.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
			15

SENT. N. 40/2024/R

Riccardo PATUMI

Tammaro MAIELLO

(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
---------------------	---------------------

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 aprile 2024

p. Il Direttore di Segreteria

dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)